

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**  
**I<sup>a</sup> SEZIONE**  
**L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF**  
**(2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. TEDESCO GIACOMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/ALBINOLEFFE DELL'8.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 9.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giacomo Tedesco.  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL SIG. LUIGI DE CANIO INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/LECCE DEL 19.12.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 21.12.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 5 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete